

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 20 del 31 Luglio 2020

1. CORTE COSTITUZIONALE - Legittima la riforma delle Camere di Commercio - Depositata la sentenza

Depositata il 28 luglio 2020, la sentenza n. 169 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di Commercio.

Il TAR – a cui si erano rivolti diversi Enti camerali - lamentava la **violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni perché la legge di delega prevedeva il parere, anziché l'intesa, tra lo Stato e le Regioni sul decreto legislativo di attuazione** e pertanto contestava la legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 124 del 2015 e, conseguentemente, del D.Lgs. n. 219 del 2016 nella sua interezza, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte sancito che **il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo**. L'intesa fra Stato e Regioni «*si impone [...] quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell'art. 76 Cost.*».

La leale collaborazione, dunque, richiama un **metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo**, la cui estensione dipende dalle concrete modalità di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale.

Il principio di leale collaborazione - scrive la Corte - **esige che le procedure volte a raggiungere l'intesa siano configurate in modo tale da consentire l'adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze**.

Non può dunque sostenersi – secondo la Corte Costituzionale - che il procedimento innescato dall'art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i canoni della leale collaborazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del TAR del Lazio n. 3531/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dell'autoriforma delle Camere di Commercio clicca qui.](#)

2. BREVETTO INTERNAZIONALE - Fissate le modalità operative per l'esame e la ricezione delle domande presentate dal 1° luglio 2020 presso l'UIBM

Con il **D.M. 13 novembre 2019**, Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019, è stato previsto che le domande internazionali di brevetto depositate a decorrere **dal 1° luglio 2020** possano

accedere direttamente alla fase nazionale italiana senza passare per la fase europea, dando piena attuazione al D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita"), convertito dalla L. 58/2019.

In particolare, l'art. 32, commi 16 e 17, che ha modificato l'art. 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (*Codice della proprietà industriale*) e inserito l'art. 160-bis, ha previsto che una domanda internazionale di brevetto contenente la designazione o l'elezione dell'Italia possa equivalere, a determinate condizioni, ad una domanda di brevetto italiana per la concessione del titolo, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Il decreto, dunque, ha introdotto un importante strumento a supporto della brevettazione, consentendo al titolare di una domanda internazionale di brevetto che abbia designato l'Italia di avvalersi della procedura di esame e concessione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L'ingresso nella fase nazionale di fronte all'UIBM per la concessione di un brevetto per invenzione o per modello di utilità – si stabilisce al comma 1 dell'art. 1 - è accettato **esclusivamente per le domande internazionali di brevetto depositate dal 1° luglio 2020** che contengono la designazione o l'elezione dell'Italia indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.

L'ingresso nella fase nazionale avviene tramite il **deposito presso l'UIBM**, entro il termine di trenta mesi dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorità, se rivendicata, **della richiesta di apertura della fase nazionale accompagnata dal testo completo in lingua italiana della domanda internazionale di brevetto**, accompagnata dagli eventuali emendamenti alle rivendicazioni (art. 1, comma 2).

Con la **circolare n. 610**, la Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italia Brevetti e Marchi, ha definito le modalità operative per l'attuazione, dal **1° luglio 2020**, delle novità normative per l'esame e la ricezione delle domande internazionali di brevetto presso l'UIBM.

In particolare, la circolare ha fissato le modalità operative:

- 1) della **"reintegrazione del diritto di priorità"** e della **"incorporazione per riferimento"** relativamente alle domande internazionali di brevetto, **depositate dal 1° luglio 2020 presso l'UIBM**;
- 2) delle **domande internazionali di brevetto depositate dal 1° luglio 2020** che, ai sensi dell'art. 55 del Codice della proprietà industriale, contengono la designazione o l'elezione dell'Italia ai fini dell'apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano.

Nella circolare si ricorda che per la richiesta di reintegrazione all'Ufficio ricevente italiano deve essere assolto il **pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00**, che potrà essere effettuato in modalità digitale e in un'unica transazione, **tramite la piattaforma PagoPA** gestita dall'AGID, accedendo a una utility, a disposizione già dal 13 Luglio 2020.

Il pagamento può essere effettuato per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità ivi prevista, utilizzando uno dei prestatori di servizio di pagamento aderenti a PagoPA.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere conservata dall'utente e inclusa nella documentazione presentata per la reintegrazione.

In alternativa, sarà sempre possibile assolvere al pagamento con una marca da bollo fisica apposta sull'istanza cartacea presentata all'Ufficio ricevente.

La richiesta di apertura della fase nazionale di esame di fronte all'UIBM avviene tramite il **deposito della traduzione in lingua italiana della domanda internazionale**, secondo le indicazioni fornite all'articolo 1 del Decreto Ministeriale 13 novembre 2019.

E' possibile depositare la domanda per l'ingresso nella fase nazionale di esame anche **in modalità cartacea**, presso le Camere di Commercio, utilizzando l'apposito modulo di domanda, reso disponibile sul sito web dell'UIBM, nella sezione dedicata alla modulistica.

La ricevibilità della domanda internazionale che entra nella fase nazionale di esame viene verificata dall'Ufficio secondo le disposizioni dell'articolo 2 del citato D.M. 13 novembre 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 610/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 13 novembre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio del pagamento dell'imposta di bollo in modalità digitale clicca qui.](#)

3. BANDO ISI AGRICOLTURA 2019 - 2020 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Domande a partire dal 15 luglio fino al 24 settembre 2020 - Istruzioni dall'INAIL

Con l'**Avviso pubblico Isi Agricoltura 2019-2020** l'INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali ed in conformità all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Dell'avviso è stata data comunicazione con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 2020. Il bando intende incentivare **l'acquisto o il noleggio** con patto di acquisto di **trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali**, caratterizzati da **soluzioni innovative** per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Possono accedere **le microimprese e le piccole imprese** operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

Lo stanziamento complessivo pari a **65 milioni di euro** viene ripartito:

- **53 milioni di euro**, asse di finanziamento riservato alla generalità delle imprese agricole;
- **12 milioni di euro**, asse di finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle **spese ritenute ammissibili** al netto dell'IVA nella misura del:

- 40% per i soggetti beneficiari dell'asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;
- 50% per i soggetti beneficiari dell'asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a euro 1.000,00.

Sul sito dell'INAIL, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, **in modalità telematica**, dovrà essere inoltrata allo sportello telematico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo le regole tecniche che l'istituto pubblicherà sul proprio portale.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio online clicca qui.](#)

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Ulteriori indicazioni dall'Agenzia delle Entrate

Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto rilancio»), ora convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, nell'ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto, dall'articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

In merito l'Agenzia ha già fornito le prime indicazioni con la **circolare n. 15/E del 13 giugno 2020**.

Anzitutto precisiamo che è attiva la procedura per l'invio dell'istanza: la richiesta si può inviare dal **15 giugno al 13 agosto 2020**; gli eredi, invece, possono presentarla **dal 25 giugno al 24 agosto 2020**.

Dal 15 giugno sono più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro.

Le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani.

Ad oggi sono 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento da parte delle Direzioni Regionali e degli operatori, con la **circolare n. 22/E del 21 luglio 2020**, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti.

Nella circolare viene affrontata un'ampia casistica di soggetti che possono usufruire del contributo in questione. Dalle società in liquidazione volontaria, agli esercenti arti e professioni (iscritti alla gestione separata INPS) non in possesso dei requisiti per godere del contributo previsto dall'articolo 27 del decreto legge n. 18 del 2020; dalle associazioni di promozione sociale, ai consorzi tra imprese; dagli agenti e rappresentanti di commercio agli Studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza; dalle società artigiane con soci professionisti all'imprenditore individuale edile (non artigiano) che svolge contemporaneamente attività professionale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 22/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 15/2020 clicca qui.](#)

5. NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI - Al via la predisposizione delle domande

A decorrere **dal 23 luglio 2020** è stato avviato l'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, relativo al primo dei due sportelli agevolativi previsti, in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.

Le modalità di presentazione delle domande sono state definite dal Ministero dello Sviluppo Economico nel **decreto direttoriale 23 giugno 2020** che prevede altresì, al termine della procedura di presentazione della domanda, il rilascio del "**codice di predisposizione domanda**".

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate **esclusivamente tramite procedura informatica** accendendo nell'apposita sezione "Accoglienza Istanze" e cliccando sulla misura "Nuovo Bando Macchinari Innovativi".

Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso di una casella PEC attiva (nel caso di PMI la PEC utilizzata deve risultare la medesima comunicata al Registro delle imprese) e della Carta nazionale dei servizi, oltre che del PIN rilasciato con la stessa Carta.

L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

- A) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020;
- B) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto direttoriale del 23 giugno 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica clicca qui.](#)

6. TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE - Pubblicati gli elenchi dei beneficiari

Con **decreto direttoriale del 27 luglio 2020** della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate sull'ammissibilità delle richieste pervenute, in relazione al riconoscimento del credito d'imposta definitivo per gli investimenti nelle sale cinematografiche.

Il Decreto contiene **l'elenco dei beneficiari e i relativi crediti d'imposta**.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale Cinema e audiovisivo, precisa che, tale pubblicazione, **costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta**, pertanto non si procederà all'invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.

Lo **sconto finale è riconosciuto**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 14 novembre 2016 (*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*) e dell'articolo 12 del D.M. 15 marzo 2018 (*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva*), per la **realizzazione, il ripristino e l'aumento degli schermi o per l'adeguamento strutturale e il rinnovo degli impianti di sale cinematografiche alle imprese di esercizio cinematografico italiane**.

Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 15 marzo 2018, il credito è utilizzabile **a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta.**

Con riferimento agli anni 2021 e 2022, il riconoscimento dei crediti d'imposta è subordinato alle effettive risorse finanziarie disponibili.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 27 luglio 2020 clicca qui.](#)

7. TERZO SETTORE - Bando nazionale da oltre 12,6 milioni di euro - Domande da presentare entro il 1° settembre 2020

L' "Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" mette a disposizione del Terzo settore risorse per **12.630.000,00 euro.**

La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, infatti, approvato il **decreto direttoriale n. 234 del 9 luglio 2020** che individua le modalità attuative del **bando che finanzia le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale** ai sensi dell'art. 72 del Codice del Terzo settore.

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, **non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l'importo di euro 750.000,00**, così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.

La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare:

- **l'80 % del costo totale del progetto approvato** qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro;
- **il 50% del costo totale della proposta approvata** qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

Le proposte progettuali che prevedono una partecipazione, in regime di partenariato, di fondazioni con associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato, potranno richiedere un finanziamento non superiore al 50% del costo totale previsto, indipendentemente dal numero di fondazioni coinvolte e dal ruolo assicurato da esse all'interno del progetto. Potranno essere finanziati progetti di durata compresa tra 12 e 18 mesi.

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere presentati, pena l'esclusione, **in forma singola o in partenariato tra loro**, da: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritte nel registro unico del Terzo settore, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. .

Anche per l'anno 2020, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al suddetto Registro deve intendersi soddisfatto da parte degli enti sopra indicati attraverso la **loro iscrizione**, alla data di adozione dell'atto di indirizzo sopra citato, **ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore**, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del Terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Per la presentazione della domanda di finanziamento **dovrà essere utilizzata**, a pena di esclusione, **la modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro.**

La documentazione indicata, dovrà pervenire, pena l'esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it **entro e non oltre le ore 15.00 del 1° settembre 2020.**

Il soggetto richiedente il finanziamento deve riportare nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura: "Avviso n. 2/2020 - art. 72 d.lgs 117/2017 - riservato-non aprire".

La suddetta documentazione deve essere trasmessa **in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip.** La procedura di valutazione adottata è a graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili e richiede, ai fini dell'ammissibilità, il superamento di una soglia minima di punteggio per ogni domanda.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale e di tutta la modulistica necessaria clicca qui.](#)

LINK:

8. INPS - Da ottobre passaggio dal PIN allo SPID per i servizi online

Con **circolare n. 87 del 17 luglio 2020**, l'INPS comunica la fine del PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e fornisce le istruzioni relative alla fase transitoria, decorrente **dal 1° ottobre 2020**, propedeutica alla definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall'Istituto.

In sostanza, a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto, in favore del **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**.

Come noto, l'INPS utilizza un proprio sistema di accreditamento delle credenziali di accesso ai servizi online e telematici, costituito da un **codice identificativo personale (PIN)** che consente a cittadini, imprese e intermediari di usufruire direttamente dei servizi loro dedicati.

L'Istituto ha accolto nei propri sistemi informatici gli altri strumenti di autenticazione per l'accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione: la **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**, la **Carta di Identità Elettronica (CIE)** e il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**, il cui percorso di attuazione è iniziato nel 2013 ed è arrivato ai primi rilasci di identità digitali a cittadini e imprese nel corso del 2016.

L'INPS ha consentito l'accesso ai propri servizi anche tramite il sistema SPID, rendendolo successivamente obbligatorio per i Patronati e i CAF, quale metodo di autenticazione per l'accesso ai servizi loro dedicati in luogo del PIN.

L'Istituto intende quindi **procedere allo switch-off dal PIN allo SPID** in considerazione degli evidenti vantaggi a favore sia delle politiche nazionali di digitalizzazione sia del diritto dei cittadini alla semplificazione del rapporto con la pubblica Amministrazione.

Al fine di consentire il passaggio graduale dell'utenza verso le credenziali SPID, garantendo la continuità della possibilità di accesso ai servizi dell'Istituto, il passaggio dal PIN allo SPID sarà preceduto da una **fase transitoria**, che avrà inizio il **1° ottobre 2020** e nel corso della quale:

- **non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti**, salvo quelli richiesti da utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID e per i soli servizi loro dedicati;
- **i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità** e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

In base all'andamento del processo di onboarding su SPID, l'Istituto, di concerto con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fisserà la data di cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall'INPS.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 87/2020 clicca qui.](#)

9. L. N. 77/2020 - Pubblicato la legge di conversione del D.L. n. 34/2020 - il c.d. "Decreto Rilancio" - Dettate misure urgenti per la salute, l'economia, il lavoro e le politiche sociali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Supplemento Ordinario n. 25, la **Legge 17 luglio 2020, n. 77**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**".

Con la legge di conversione il legislatore ha introdotto **importanti e significative misure finalizzate a sostenere le imprese e l'economia** in questo particolare momento di difficoltà scaturito dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19.

Gli interventi riguardano non solo l'introduzione di contributi a fondo perduto, la concessione di crediti d'imposta, il rifinanziamento di fondi a sostegno delle imprese, il rafforzamento delle start-up innovative e delle PMI innovative, ma anche la previsione della concessione di veri e propri aiuti di Stato in parziale deroga agli stringenti vincoli fissati dalla normativa europea.

Le iniziative assunte dal nostro legislatore si collocano **all'interno della cornice normativa europea** con particolare riferimento alle condizioni ed ai limiti di cui alla comunicazione della Commissione

europea C (2020) 1863 che definisce il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 34/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 34/2020 clicca qui.](#)

Tra le tantissime novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono. Per le altre rimandiamo a quanto già approfondito nelle newsletter n. 13 del 20 maggio scorso.

9.1. L. N. 77/2020 - Credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo - Ampliata la platea dei soggetti beneficiari

L'**articolo 28** introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

La disposizione, con le modifiche approvate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, **estende il credito d'imposta**, anche se in misura minore, **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro** ed elimina, per le imprese che hanno avviato l'attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Nello specifico, viene stabilito che il credito spetta:

- oltre che alle **strutture alberghiere** indipendentemente dal volume di affari o compensi registrato nel 2019, anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator;
- alle imprese esercenti attività di **commercio al dettaglio**, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) nella misura rispettivamente del 20% nel caso di locazione degli immobili ad uso non abitativo e del 10% di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda;
- ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Quanto alle **modalità di utilizzo** del credito, viene ammessa la **possibilità di cedere** il credito d'imposta al **locatore**, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (sconto).

9.2. L. N. 77/2020 - Misure per il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

L'**articolo 38**, al comma 1, al fine rafforzare, sull'intero territorio nazionale, gli interventi in favore delle startup innovative, rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura "**Smart&Start Italia**" di cui al D.M. 24 settembre 2014 e ss. mod. e int., destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le startup.

Il **comma 2** stanziava **10 milioni di euro per l'anno 2020** alla concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Il **comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede che, al fine di promuovere il sistema delle startup italiano e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza Covid-19 e la fase di rilancio, si destini fino al 5 per cento delle risorse di cui al comma 2 **al finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione.**

Per le medesime finalità di rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle startup innovative, il **comma 3**, rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).

Nella legge di conversione, è stato altresì previsto che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna startup innovativa e PMI innovativa potrà ottenere, sia pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

9.3. L. N. 77/2020 - Sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori

L'**articolo 38-bis** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del **50 per cento delle spese ammissibili** e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di **sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori livello nazionale**, con particolare riguardo alle **startup che investono nel design e nella creazione**; promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

9.4. L. N. 77/2020 - Promozione dell'ecosistema Società benefit

L'**articolo 38-ter**, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un **credito di imposta pari al 50 per cento** dei costi di **costituzione o trasformazione in società benefit**, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Viene istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per la concessione dell'agevolazione e per la **promozione delle società benefit nel territorio nazionale.**

Ricordiamo che la **Società Benefit** è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1, commi da 376 a 384, della **legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Legge di stabilità per l'anno 2016).

Con tale previsione le società di capitali hanno la possibilità di poter perseguire, in modo congiunto e integrato, finalità di lucro e di beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto.

Con questa nuova qualifica giuridica un'impresa, oltre ai propri obiettivi di profitto, si impegna a perseguire anche scopi di beneficio comune atti ad avere un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull'ambiente.

Come si evince dal 376° comma dell'art. 1, le finalità perseguite dal legislatore sono quelle di promuovere la costituzione, nonché la diffusione, di società che perseguono un **duplice fine**; da una parte, la **realizzazione di attività lucrative** dirette a distribuire gli utili ai soci e, dall'altra, **perseguire iniziative benefiche** a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse.

La Società Benefit si caratterizza, dunque, per la **duplice finalità** e l'individuazione del beneficio comune nelle clausole statutarie.

9.5. L. N. 77/2020 - REDAZIONE DEL BILANCIO - Disposizioni temporanee sui principi di redazione

L'**articolo 38-quater**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, indica i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, con riferimento sia ai **bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020** (comma 1) sia a **quelli dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020** (comma 2).

In particolare, il comma 1 dispone che, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e **non ancora approvati**, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice civile è effettuata non

tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

Le informazioni relative al **presupposto** della **continuità aziendale** sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427, comma 1, n. 1 C.C..

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Inoltre, è previsto che nella predisposizione del **bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all'art. 2423-ter, comma 1, n. 1, C.C. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Dette disposizioni hanno efficacia solo ai fini civilistici.

9.6. L. N. 77/2020 - Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

L'**articolo 46-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, **incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2020** le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica.

In particolare, viene previsto che le risorse relative al credito d'imposta riconosciuto alle PMI nella misura del 30% delle spese destinate alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che sono state **disdette** in ragione dell'**emergenza da Covid-19**, entro il limite massimo di 60.000 euro, sono aumentate di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Le somme aggiuntive così stanziate sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

9.7. L. N. 77/2020 - Industria del tessile, della moda e degli accessori

L'**articolo 48-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) un **credito di imposta, pari al 30 per cento** del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, relativo all'emergenza epidemiologica.

Il credito d'imposta è assegnato (comma 1) all'esplicito scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Più in dettaglio, l'agevolazione **opera limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020**, ovvero al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020. L'articolo 2 del predetto D.P.C.M. prevede che le disposizioni del medesimo decreto "producano effetto" dal 10 marzo 2020.

Il credito d'imposta:

- 1) **spetta** ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA);
- 2) **è concesso** nella misura del **30 per cento** del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
- 3) **è riconosciuto** fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Il **comma 2** chiarisce che, se il beneficiario è obbligato a redigere un bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio

sindacale, è necessario avvalersi di una **certificazione relativa alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti** iscritti, quali attivi nell'apposito registro.

Il **comma 3** prescrive che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Ai sensi del **comma 4**, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta in commento e definite le modalità e i criteri di attuazione dell'articolo in esame, anche al fine del rispetto del limite di spesa fissato.

9.8. L. N. 77/2020 - Nuova proroga del termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle cooperative e SRL - Modifiche al codice dell'insolvenza

L'**articolo 51-bis**, introdotto dalla legge di conversione, **posticipa ai bilanci relativi al 2021** l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la **prima nomina del revisore o degli organi di controllo**, in ottemperanza alle novelle apportate al Codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Scopo esplicito delle norme in esame è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa.

A tal fine viene modificato l'articolo 379, comma 3 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Dunque, la legge di conversione n. 77/2020 del D.L. n. 24/2020 ha prorogato nuovamente il termine previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza per procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. e società cooperative che superino i nuovi parametri previsti dall'art. 2477 C.C..

Si tratta delle società a responsabilità limitata che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:

- a) 4 milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
- b) 4 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Queste società avrebbero dovuto nominare l'organo di controllo o il revisore, apportando le conseguenti modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, inizialmente entro il 16 dicembre 2019. Questo termine è stato successivamente prorogato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. "Decreto milleproroghe") che ha consentito che le nomine potessero essere effettuate entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Da ultimo, l'art. 51-bis, inserito in sede di conversione, ha modificato l'art. 379 del Codice della crisi, prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore debba avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

Di conseguenza, la società dovrà verificare il superamento dei parametri di bilancio (previsti dall'art. 2477 c.c.) con riferimento agli esercizi 2020 e 2021.

9.9. L. N. 77/2020 - Disposizioni in materia di semplificazione per la validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale di importazione

L'**articolo 66-bis**, aggiunto dalla legge di conversione, modifica la disciplina transitoria sulla **validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale**, con riferimento all'importazione e alla conseguente immissione in commercio di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti. Resta invece immutata la disciplina transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli in oggetto prodotti, sempre in deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia.

Si ricorda che le norme transitorie in esame si applicano fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fissato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020.

La disciplina transitoria vigente sulla validazione in oggetto è posta dall'articolo 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Essa demanda la verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza all'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche e all'INAIL per i dispositivi di protezione individuale.

Le procedure di cui al suddetto articolo 15 restano vigenti **per le produzioni in Italia**, mentre per le importazioni e le immissioni in commercio dei prodotti importati si introducono, in via sostitutiva e con i termini di decorrenza di cui al comma 5, procedure di validazione delle regioni.

Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, **per l'importazione e l'immissione in commercio** dei predetti dispositivi dovranno essere definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale compito spetta ad un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA.

Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL.

9.10. L. N. 77/2020 - Incentivi per efficientamento energetico, ecobonus e sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - Il ruolo dei professionisti - Disponibili guide e schede riepilogative

L'**articolo 119**, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce una **detrazione pari al 110%** delle spese relative a specifici **interventi di efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di **misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) **sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**.

Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

La detrazione è prevista inoltre per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica nonché di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**.

Tali misure si applicano **esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni**, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati **su un numero massimo di due unità immobiliari**.

Le norme **non si applicano** alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia **asseverata da professionisti abilitati**, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

I COMPITI E LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI coinvolti nel rilascio di visti e asseverazioni

Ai sensi del **comma 11**, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

I **commi 13 e 13-bis** stabiliscono che ai fini della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo in esame e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

1) per gli **interventi di riqualificazione energetica**, i tecnici abilitati dovranno **asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute**. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità che dovranno essere stabilite da un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico;

2) per gli **interventi antisismici**, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico dovrà essere **asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali**, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

L'asseverazione del tecnico abilitato, ai sensi del comma 13-bis, dovrà essere rilasciata:

- al **termine dei lavori**; o

- per ogni **stato di avanzamento dei lavori (SAL)**;

sulla base delle condizioni e nei limiti specificati all'articolo 121 del provvedimento in commento.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa** (comma 14).

I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500 mila euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione verrà individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni in questione **rientrano tra le spese detraibili** (comma 15).

"SUPERBONUS 110%" - La GUIDA dell'Agenzia delle Entrate e le SCHEDE RIEPILOGATIVE di ALI

Annunciata con un comunicato stampa del 24 luglio 2020 **"Superbonus al 110%"** è la **GUIDA dell'Agenzia delle Entrate** che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio /2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha **incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici(c.d. "*Superbonus*").

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le **detrazioni dal 50 all'85 per cento** delle spese spettanti per gli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio** (c.d. "*sismabonus*");

- **riqualificazione energetica degli edifici** (c.d. "*ecobonus*").

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di **optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi** (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

La GUIDA predisposta dall'Agenzia delle Entrate contiene una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio. E' strutturata in 8 capitoli e contiene dei casi pratici e una sezione FAQ:

- *Introduzione,*

- *L'Agevolazione,*

- *Chi può usufruirne,*

- *La misura dell'agevolazione,*

- *Interventi agevolabili,*

- *Requisiti degli interventi ammessi al superbonus,*
- *Alternative alle detrazioni,*
- *I controlli dell'Agenzia,*
- *Adempimenti.*

Sull'argomento, anche l'Associazione **Autonomie Locali Italiane (ALI)** ha elaborato delle **schede riepilogative** che mettiamo all'attenzione di quanti sono interessati a questo argomento.

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA predisposta dall'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle schede riepilogative ALI clicca qui.](#)

9.11. L. N. 77/2020 - Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali

L'**articolo 121** del Decreto Rilancio, modificato dalla legge di conversione, consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di **optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione**, alternativamente:

- per un **contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di **credito d'imposta di importo pari alla detrazione** (c.d. sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, ai **commi 1 e 1-bis**:

- 1) è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (comma 1, lett. a) e b));
- 2) è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti;
- 3) è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (comma 1-bis).

Ai sensi del **comma 2**, le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

- a) *recupero del patrimonio edilizio;*
- b) *efficienza energetica;*
- c) *adozione di misure antisismiche;*
- d) *recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti(cd. bonus facciate);*
- e) *installazione di impianti fotovoltaici;*
- f) *installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.*

E' stato infine precisato che, per l'esercizio dell'opzione per via telematica, è consentito avvalersi anche dei **soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni**, individuati dall'articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 1999, ovvero:

- a) *gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;*
- b) *i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;*
- c) *le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;*
- d) *i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;*
- e) *gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

9.12. L. N. 77/2020 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - Esteso alle strutture ricettive a carattere imprenditoriale

L'**articolo 125** riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge, un **credito d'imposta pari al 60 per cento** delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**.

Viene dunque abrogato il credito d'imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall'articolo 64 del D.L. n. 18 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 30 del D.L. n. 23 del 2020.

Più in dettaglio, il **comma 1** riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Con la legge di conversione, il credito d'imposta è stato **esteso anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale**, purché siano in possesso del codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, previsto dall'articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34 del 2019.

Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **200 milioni di euro per l'anno 2020**.

Scopo esplicito della norma è di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Il **comma 2** individua le **spese agevolabili**. Si tratta in particolare delle spese per:

- a) la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'**acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'**acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 3).

Il **comma 4** affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa suddetto.

Il **comma 5** abroga il previgente credito d'imposta per la sanificazione, di cui l'articolo 64 del D.L. n. 18 del 2020 e all'articolo 30 del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020.

9.13. L. N. 77/2020 - Rinvio di un anno della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'**articolo 143**, con una modifica all'articolo 12-novies, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, dispone la **proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021** dell'applicazione della procedura automatizzata di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

La proroga – si legge nella Relazione illustrativa – si è resa necessaria *“per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le*

imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'.

9.14. L. N. 77/2020 - Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Il comma 7-ter, dell'**articolo 157**, introdotto dalla legge di conversione, è volto a **prorogare fino al 31 dicembre 2020** la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

A tal fine, la disposizione **modifica l'articolo 104 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020**, che, in relazione all'emergenza epidemiologica e al fine di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

Si ricorda che i documenti la cui validità è prorogata – indicati mediante rinvio alle definizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (art. 1, co. 1, lett. c), d) ed e) del D.P.R. 445/2000) – sono:

- a) **ogni documento munito di fotografia del titolare** e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
- b) la **carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare** e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- c) il **documento analogo alla carta d'identità elettronica** rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo annodi età.

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, facendo seguito alla propria circolare n. 5/2020, con la **Circolare n. 8 del 28 luglio 2020, Prot. 0003768**, ha evidenziato che la legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, all'art. 157, comma 7-ter, ha **prorogato dal 31 agosto 2020 al 31 dicembre 2020** la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza, mentre **rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/2020 clicca qui.](#)

9.15. L. N. 77/2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio - Previste norme transitorie fino al 31 ottobre 2020

Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche, l'**articolo 181**, al **comma 1**, esonera - **dal 1° maggio al 31 ottobre 2020** - gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP).

Tale disposizione si applica alle **diverse tipologie di esercizi** elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991, e sono:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande;
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

A fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tale esonero, viene istituito un fondo per il ristoro dei comuni. Al fondo è attribuita una dotazione pari a **127,5 milioni di euro per l'anno 2020** (comma 5).

Gli esercizi sopra indicati - secondo quanto disposto dai **commi da 1-bis a 1-quater** introdotti dalla legge di conversione - sono esonerati dal pagamento, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento:

- della **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)** di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

- dal **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)** di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le norme introdotte prevedono il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il **comma 2** reca procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.

Pertanto, a far data **dal 1° maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020**, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono **presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria**, in esenzione dall'imposta di bollo. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui D.P.R. n. 160 del 2010.

Il **comma 3** stabilisce che i medesimi soggetti di cui sopra possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, **al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento**.

Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'art. 5 della legge n. 287 del 1991.

La presente disposizione si applica **non oltre il termine del 31 ottobre 2020**.

La posa di tali strutture amovibili su spazi aperti non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio*").

Riguardo alla posa in opera delle strutture amovibili in questione, inoltre, non trova applicazione il termine di novanta giorni per la loro rimozione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia.

9.16. L. N. 77/2020 - Concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche

I **commi 4-bis e 4-ter**, dell'**articolo 181**, introdotti dalla legge di conversione, dispongono che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate - **sono rinnovate per la durata di dodici anni**.

Il rinnovo avviene secondo **linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico**, con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell'azienda - sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea - previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività (**comma 4-bis**).

Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione (**comma 4-ter**).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1180 della **L. n. 205/2017** (legge di bilancio 2018), ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere al 1° gennaio 2018. Ciò, con l'esplicito fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 686 della **L. n. 145/2019** (legge di bilancio 2019):

- ha escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva cd. Bolkestein n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche (novella all'articolo 7 del D.Lgs. n. 59/2010);

- ha abrogato, nel D.Lgs. n. 59/2010, l'articolo 70, concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed è intervenuto sull'articolo 16 dello stesso decreto, il quale, ai commi 1-4 individua i criteri e le fattispecie nelle quali è obbligatorio il ricorso ad una procedura di selezione tra i diversi candidati potenziali all'esercizio di attività, in regime autorizzatorio, incluse nell'ambito di applicazione del decreto stesso.

Con quanto disposto dal nuovo comma 4-bis è stata esplicitamente **esclusa l'applicazione di tali criteri di selezione al commercio al dettaglio su aree pubbliche**.

9.17. L. N. 77/2020 - SMART WORKING E LAVORO AGILE - Proroga al 31 dicembre 2020 - Redazione del POLA - Istituito un Osservatorio nazionale

Mentre all'**articolo 90** il provvedimento disciplina lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile **per il settore privato**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, all'**articolo 263**, modificato dalla legge di conversione, vengono dettate disposizioni in materia di **flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile**.

In particolare, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni pubbliche (quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) dovranno adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

1) A tal fine, **fino al 31 dicembre 2020**, dovranno organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la **flessibilità dell'orario di lavoro**, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di **interlocuzione programmata**, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, **applicando il lavoro agile**, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, **al 50 per cento del personale impiegato nelle attività** che possono essere svolte in tale modalità.

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.

Alla data del **15 settembre 2020** cessa di avere effetto, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ai sensi del quale le Amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro **per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili** e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Le medesime amministrazioni si devono, inoltre, adeguare alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Per raggiungere questi fini le amministrazioni devono assicurare adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza e l'attuazione delle misure organizzative in questione viene valutata ai fini della performance.

2) Con una modifica apportata all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si dispone che **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, le amministrazioni pubbliche dovranno redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il **Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)**, con lo scopo di:

a) individuare le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e

b) definire, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

3) Prevista la istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'**Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche**.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dovranno essere definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio.

4) Si modifica la disciplina relativa alla **riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)**, prevedendo che il Dipartimento della funzione pubblica diventi socio fondatore dell'associazione FORMEZ, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento.

In sostanza, tre sono le novità introdotte:

- a) I funzionari della Pubblica Amministrazione che svolgono mansioni compatibili con il lavoro da casa, potranno restare in smart working **fino al 31 dicembre 2020**.
- b) A decorrere **dal 2021 ed entro la fine di ogni anno**, ciascuna Pubblica Amministrazione dovrà elaborare il **"Piano organizzativo per il lavoro agile"** (POLA), per estendere fino al 60% la platea dei lavoratori del settore pubblico che potranno lavorare da casa.
- c) E' istituito presso la Presidenza del Consiglio un **Osservatorio del funzionamento e dell'organizzazione dello smart working nel settore pubblico**, col compito di monitorare e promuovere l'efficienza del funzionamento del lavoro agile.

9.18. L. N. 77/2020 - Nuovi poteri all'AGCM per bloccare i servizi di telefonia attivati senza consenso degli utenti.

L'**articolo 263-bis**, introdotto dalla legge di conversione, interviene sulla disciplina del Codice del Consumo, attribuendo all'**Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM)** il potere di ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o, altresì, agli operatori – che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione - la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione **che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta**.

In particolare, con una modifica all'articolo 27 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), mediante l'introduzione del nuovo comma 3-bis, si dispone che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, **anche in via cautelare**:

- ai **fornitori di servizi di connettività alle reti internet**,
 - ai **gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione** nonché
 - agli **operatori** che in relazione ad esse **forniscono servizi telematici o di telecomunicazione**,
- la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che **integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta**.

I destinatari dei predetti ordini **hanno l'obbligo di inibire** l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di **evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori** e poste in essere in violazione del presente codice.

In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una **sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro**.

Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è l'organo competente, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, ad **inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ad eliminarne gli effetti**. Essa esercita i poteri istruttori, investigativi, ed esecutivi, nonché applica le sanzioni ivi previste (comma 1).

In particolare, l'AGCM, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, **inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette** e ne elimina gli effetti. A tale fine, essa si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al Regolamento europeo n. 2017/2394/UE.

Per lo svolgimento dei compiti, l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro (comma 2).

L'Autorità può inoltre disporre, con provvedimento motivato, la **sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette**, laddove sussiste particolare urgenza.

In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria (comma 3).

In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità circa l'obbligo di fornire informazioni ed esibire documenti, l'Autorità applica alle imprese, enti o soggetti inadempienti una **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro**. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro** (comma 4).

L'articolo 23 del Codice del consumo reca poi un elenco di pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli.

9.19. L. N. 77/2020 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi - Le modifiche permanenti

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 nell'ottica di far ripartire il paese ha dettato anche delle previsioni in ordine alla **liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi** in relazione all'emergenza Covid-19. Tali previsioni sono in linea di massima temporanee e hanno un orizzonte temporale limitato: **sino al 31 dicembre 2020**.

A ciò si accompagnano una serie di disposizioni **non a carattere transitorio**, ma comunque collegate a tali finalità, quali quelle inerenti al controllo e all'inasprimento delle sanzioni per le false dichiarazioni dei privati per ottenere benefici.

In questa ottica ha operato l'**articolo 264** del decreto-legge, che **non è stato modificato dalla legge di conversione** e che, peraltro, prevede al comma 4 che tutte le disposizioni dell'articolo in commento *"attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale"* e che pertanto non può derogarvi.

Il **comma 1** dell'indicato art. 264 ha disposto, almeno nell'intenzione del legislatore, una **semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi**, prevedendo una serie di misure valide dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e **fino al 31 dicembre 2020**.

In particolare, ha contemplato una serie di previsioni volte a disciplinare i procedimenti e i provvedimenti amministrativi adottati in relazione alla situazione di emergenza Covid-19.

Al **comma 2**, invece, *"al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19"*, **sono state dettate ulteriori disposizioni urgenti** – di carattere permanente - per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di autocertificazioni) e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

A tale fine sono state apportate **modifiche permanenti agli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e agli articoli 50 e 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)**.

1) Con le modifiche agli articoli 72, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 viene modificato in modo permanente il **regime dei controlli** e **innalzata la misura delle sanzioni** nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dei privati nelle cosiddette autocertificazioni.

1a) In particolare, è stato sostituito il **comma 1, dell'art. 71**, relativo ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto, prevedendo che *"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni"*, così rendendo più stringente la disciplina di tali controlli, anche successivi all'erogazione del beneficio al privato.

1b) Sono state inasprite le conseguenze della mendacità di tali dichiarazioni con l'introduzione del **comma 1-bis all'art. 75** e la previsione che, oltre alla conseguenza già prevista nel comma 1 dello stesso articolo della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, *"La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio"*.

1c) Con la modifica del **comma 1 dell'art. 76** sono state inasprite anche le conseguenze penali per le dichiarazioni mendaci, con la previsione che *"La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà"*.

La disposizione del codice penale che viene in rilievo è l'articolo 483 (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*) che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 3 mesi.

Con l'aumento di pena previsto all'art. 76 del TU, le **dichiarazioni mendaci potranno essere punite con la reclusione fino a 3 anni**.

2) Dalla lettera b) del comma 2, sono state inoltre apportate modifiche agli articoli 50 e 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

2a) Una prima modifica riguarda l'**articolo 50, comma 2**, ai sensi del quale in linea generale e fatte salve alcune eccezioni espressamente indicate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, **ogni dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni** quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.

Nell'ambito di tale disposizione è fatto salvo quando disposto dall'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 445/2000, che obbliga le amministrazioni certificanti a consentire, senza oneri, alle amministrazioni procedenti la **consultazione per via telematica dei loro archivi informatici** al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri.

Una seconda modifica aggiunge al citato articolo 50, il nuovo **comma 2-ter**, il quale prevede la **predisposizione di accordi quadro** attraverso i quali le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Attraverso tali accordi dovranno essere definite anche le modalità attraverso le quali le PP.AA. detentrici dei dati assicurano conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, ove ne venga fatta richiesta da parte dei soggetti privati che vi consentono, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto, che disciplina le modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono.

In base all'articolo 71, comma 4 del DPR 445, si dispone già oggi che l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

2b) La lettera c), sempre del comma 2, apporta alcune **modifiche all'articolo 50-ter** (rubricato "*Piattaforma Digitale Nazionale Dati*"), ai commi 1, 2, 3 e 4. Articolo, ricordiamo, introdotto dal D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017 e che istituzionalizza il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019.

La disposizione richiamata disciplina la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche, per finalità istituzionali, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

Una prima modifica apportata dalla disposizione in esame riguarda la soppressione del riferimento alla "lettera a)", ovunque ricorra, dal testo dell'art. 50-ter. Tale modifica ha l'effetto di estendere l'operatività della Piattaforma digitale ai dati detenuti non solo dalle PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 (richiamate ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del CAD), ma anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse (art. 2, comma 1 lett. b)), nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate (art. 2, comma 1 lett.c)).

Ulteriori modifiche sono dirette a sostituire il riferimento al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai commi 2 e 3 dell'art. 50-ter, nella parte in cui individua il soggetto deputato a gestire la Piattaforma.

Con un'ulteriore novella, al comma 2, non si parla più di "sperimentazione" della Piattaforma, bensì di "gestione".

Da tener presente che lo stesso articolo 50-ter – "*Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese*" - **verrà interamente sostituito dall'art. 34, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76** (c.d. "Decreto semplificazioni").

3) La lettera d), dello stesso comma 2, dispone, a sua volta, che "*nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione*".

Si aggiunge poi che *“E’ nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione”*.

10. SPLIT PAYMENT - Confermata dal Consiglio UE fino al 30 giugno 2023

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 242 del 28 luglio 2020, la **decisione del Consiglio UE n. 2020/1105 del 24 luglio 2020** che autorizza l’Italia ad applicare lo “split payment” o “scissione dei pagamenti” **dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023**.

Tenuto conto delle difficoltà che l’Italia sta incontrando a causa della pandemia di Covid-19, che rendono più difficile per i soggetti passivi l’attuazione delle modifiche richieste nei loro sistemi di fatturazione e per le amministrazioni fiscali l’adeguamento dei propri sistemi di controllo e informatici, l’eliminazione della misura avrebbe potuto determinare notevoli **effetti negativi** nella lotta contro l’evasione fiscale e nella riscossione dell’IVA, nonché sui costi amministrativi a carico dei soggetti passivi nelle attuali circostanze.

Pertanto, la scissione dei pagamenti - in scadenza al 30 giugno 2020 - è stata **confermata fino al 30 giugno 2023**, con effetto **a decorrere dal 1° luglio**.

Come si legge, infatti, nei Considerando della decisione, a causa delle difficoltà causate dall’emergenza Coronavirus, la **procedura di rinnovo della deroga** ha richiesto **più tempo** del previsto e non è stata completata entro il 30 giugno 2020.

Senza l’applicazione retroattiva della decisione, le società che applicano il meccanismo di scissione dei pagamenti avrebbero dovuto cambiare da un giorno all’altro i loro sistemi di fatturazione per adattarli alle modifiche.

In modo analogo, anche l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto adattare i propri sistemi.

Per evitare tali criticità, dunque, la decisione si applica **retroattivamente** per garantire la continuità giuridica della misura.

Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della deroga richiesta e, in particolare, di **valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA** dei soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l’Italia dovrà presentare alla Commissione europea - **entro il 30 settembre 2021** - una **relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi**, compreso in particolare il **tempo medio necessario** per i rimborsi, e sull’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

LINK:

[Per scaricare il testo della Decisione UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell’argomento clicca qui.](#)

11. INDENNITA’ COVID-19 PER LAVORATORI DOMESTICI - On line la procedura per il riesame delle domande respinte

L’esito delle istruttorie delle domande di **indennità per i lavoratori domestici** è stato notificato ai soggetti che sono risultati beneficiari della prestazione, introdotta dal decreto Rilancio.

È possibile **visualizzare l’esito dell’istruttoria automatizzata** accedendo al portale dell’INPS mediante le credenziali di autenticazione, nell’ambito della stessa procedura di presentazione della domanda online.

In caso di **domanda respinta** è possibile visualizzare le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità.

L’utente la cui domanda sia stata respinta, qualora ritenga di avere comunque i requisiti per l’indennità, tramite la stessa procedura può chiedere il **riesame** del provvedimento, come indicato nel **messaggio n. 2715 del 7 luglio 2020**.

Alla richiesta può essere allegata eventuale documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti.

Per inoltrare la richiesta di riesame l’utente deve accedere all’apposita sezione **“Richiesta di riesame”**.

In alternativa, la richiesta può essere presentata tramite il **servizio di Contact center** o **avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato**.

L’accesso al riesame on line è disponibile nella homepage del sito www.inps.it da cui l’utente viene indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi INPS.

Per procedere, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2715/2020 clicca qui.](#)

12. SMART WORKING - LAVORO AGILE - Incompatibile con i buoni pasto

La corresponsione dei buoni pasto **presuppone che l'orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell'orario di servizio**, per cui essi non sono dovuti al lavoratore in «smart working» e, di conseguenza, la fruizione degli stessi non può formare oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali.

Lo ha sancito il **Tribunale di Venezia, con il decreto 8 luglio 2020, n. 3463**.

Il Tribunale di Venezia rileva, preliminarmente, che il buono pasto **non è un elemento della retribuzione e neppure un trattamento** necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, trattandosi piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione del lavoro.

Il Tribunale di Venezia ha ricordato che, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e del D.P.C.M. 11 marzo 2020, alle Pubbliche Amministrazioni è stato imposto il lavoro agile quale modalità ordinaria e generale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, dunque non si tratterebbe di una decisione discrezionale dell'ente in materia di organizzazione degli uffici e pertanto oggetto di informativa sindacale, ed altresì che **per la maturazione del buono pasto**, come disposto dagli artt. 45 e 46 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 14 settembre 2000, **è necessario che l'orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto fuori dall'orario di lavoro**, e che come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 31137/2019, il buono pasto non è un elemento della retribuzione ma un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell'orario di lavoro.

Ne consegue che, quando la prestazione è resa in regime di *smart-working*, detti presupposti non sussistono, dal momento che il lavoratore è libero di organizzare la propria attività come meglio ritiene sotto il profilo della collocazione temporale.

Secondo il Giudice, dunque, a fronte della non debenza dei buoni di pasto, la mancata corresponsione degli stessi non deve essere oggetto di contrattazione e confronto con le Organizzazioni sindacali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Venezia clicca qui.](#)

13. LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI - Nuovo documento della FNC

Il **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC)** e la **Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC)** hanno elaborato un documento – dal titolo "**La revisione negli Enti locali**" - che propone un approccio metodologico per lo svolgimento della **funzione revisionale negli Enti locali**, mettendo a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Per una migliore fruibilità, la trattazione è suddivisa in **due quaderni**.

Il **Quaderno I** approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all'acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell'attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento.

Il **Quaderno II**, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

Entrambi i quaderni sono arricchiti da una **serie di allegati** che consistono in una versione standard di strumenti di lavoro (*verbali, check list, carte di lavoro*), di cui sono fornite le indicazioni applicative.

Si tratta di suggerimenti e strumenti che - pur elaborati alla luce dei Principi di vigilanza e controllo - non hanno portata deontologica: il revisore è libero di adottarli o meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come di adeguarli alle esigenze e specificità dell'Ente, secondo la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e dall'esperienza professionale.

LINK:

[Per scaricare il testo dei vari documenti clicca qui.](#)

14. CAMBIA L'AMMINISTRATORE DI SOCIETA' DI CAPITALI CHE AMMINISTRA UNA SOCIETA' DI PERSONE - Precisate le procedure da seguire

1) Il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta d'iscrizione della **mutazione della persona fisica quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplificata che amministra una società in nome collettivo**.

Il provvedimento mostra particolare interesse soffermandosi sul tema dell'amministrazione di una società di persone da parte di una società di capitali.

Ritiene il Giudice del Registro delle Imprese che **non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore**; il primo può individuarsi con una persona appartenente all'organizzazione della persona giuridica amministratore.

La relativa designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, **è in qualunque momento modificabile**, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore; con adempimento delle formalità pubblicitarie nel Registro delle Imprese **anche della designazione del rappresentante persona fisica**.

Così si è espresso l'ufficio del **Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Roma con il decreto del 1° giugno 2020**.

2) E' ormai pacifico che può essere nominato amministratore di una società di persone anche una persona giuridica la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.

Sull'argomento era anche intervenuto il **Consiglio Notarile di Milano (con la massima n. 100)**, sancendo che, dal punto di vista sistematico, la configurabilità di un amministratore persona giuridica di un altro ente collettivo è espressamente o implicitamente sancita, nel nostro ordinamento, nei confronti di diverse tipologie di enti collettivi, anche di natura societaria, quali: il **gruppo europeo di interesse economico** (art. 5 del D.Lgs. n. 240/1991); le **società di persone**, in virtù del combinato disposto degli artt. 2361, comma 2°, C.C., e 111-duodecies disp. att. c.c.; la **Società Europea** (art. 47.1 Regolamento UE n. 2157/2001).

Una volta affermata la legittimità della clausola statutaria che contempli la nomina dell'amministratore persona giuridica, si deve individuare la disciplina applicabile.

Secondo il Consiglio Notarile, dalle norme ora citate emergono chiaramente i seguenti principi, applicabili in via analogica anche agli amministratori persone giuridiche di società di capitali (e di società di persone):

a) la necessità della designazione di un "**rappresentante persona fisica**", che esercita le funzioni di amministrazione; a tal riguardo va precisato che **non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore**.

Nello stesso tempo, sembra ragionevole affermare che la designazione debba **riferirsi ad una persona appartenente all'organizzazione in senso lato dell'ente persona giuridica**, rientrando cioè nel concetto degli "ausiliari dell'imprenditore", attraverso i quali può essere svolta l'attività (in linea di massima, ma non necessariamente) d'impresa della persona giuridica amministratore.

Va altresì sottolineato che entrambe le norme citate impongono chiaramente che **la designazione abbia ad oggetto una sola persona fisica** e che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia **liberamente modificabile da quest'ultima in qualsiasi momento**, senza che ciò debba "passare" da una decisione o deliberazione della società amministrata.

b) **L'assoggettamento del rappresentante persona fisica ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell'amministratore persona fisica**, in solido con la persona giuridica amministratore; in questo modo, si evita che l'istituto dell'amministratore persona giuridica finisca col divenire una scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei compiti e delle responsabilità degli amministratori.

c) **L'applicazione delle formalità pubblicitarie anche nei confronti del rappresentante persona fisica** e conseguentemente l'applicazione anche a tale designazione delle regole di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali (in particolare in relazione all'opponibilità e ai limiti di rilevanza dei vizi della nomina).

Al riguardo si può osservare che la designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto (gestorio) di quest'ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell'amministratore persona giuridica da parte della società amministrata; di conseguenza, **ai fini dell'iscrizione della nomina e della designazione**, possono ipotizzarsi le seguenti ipotesi:

c1) l'accettazione dell'amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica precedono la nomina da parte della società amministrata, la cui deliberazione di nomina recepisce e prende atto sia dell'accettazione che della designazione;

c2) venga **prima** assunta la deliberazione di nomina dell'amministratore persona giuridica da parte della società amministrata, e **poi** intervenga l'accettazione dell'amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica.

Se l'amministratore persona giuridica è una **società o un ente di diritto italiano**, è plausibile pensare che **entrambe le deliberazioni** - quella dell'assemblea della società amministrata (nomina) e quella dell'organo amministrativo dell'amministratore persona giuridica (designazione della persona fisica) - siano **depositate per l'iscrizione nel Registro delle imprese** (anche con un'unica domanda) nelle consuete forme (ossia per estratto autentico).

Se invece l'amministratore persona giuridica è una **società straniera**, si deve ritenere che l'atto di designazione della persona fisica, anch'esso da depositarsi in forma di estratto autentico o di scrittura privata autenticata, debba rispettare le norme previste per l'efficacia in Italia degli atti esteri (legalizzazione o apostille, salvi i casi di diretta efficacia dell'atto notarile estero, nonché deposito in atti di notaio ai sensi dell'art. 106 legge not.).

LINK:

[Per consultare il testo completo della massima n. 100 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) ORIGINE DOGANALE DELLE MERCI - Proroga della procedura di "previdimazione" dei certificati di circolazione - Con la **circolare n. 21 del 16 luglio 2020**, la Direzione Generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli ha disposto la **proroga, fino al 31 ottobre 2020**, del termine per l'adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di circolazione attestanti l'origine preferenziale delle merci.

Come precisato nella circolare, tale proroga trova fondamento principalmente nella necessità di "*consentire la predisposizione e la messa in esercizio di una procedura informatizzata idonea a garantire il regolare flusso delle operazioni di esportazione*".

A tale riguardo, nel disporre la proroga fino al 31 ottobre 2020, la Direzione Generale dell'Agenzia ha precisato che questo ulteriore margine di tempo, concesso per tenere conto di un'esigenza "*particolarmente significativa e rilevante per l'intero sistema Paese in questo particolare momento storico*", è finalizzato "*da un lato, ad implementare soluzioni tecnologiche che agevolino il rilascio dei certificati di circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall'altro, ad assicurare agli esportatori nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato*".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 21/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento di Assonime clicca qui.](#)

2) EMERGENZA COVID-19 - Esteso il periodo di fruizione del congedo - Aggiornata la procedura per la fruizione - La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), ha esteso il periodo di fruizione del congedo Covid-19, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

La citata legge n. 77/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.

Con il messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, l'INPS, recependo tale novità, ha reso noto che l'Istituto ha provveduto ad aggiornare l'applicazione disponibile sul sito web istituzionale per presentare la domanda di congedo COVID-19, per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2902/2020 clicca qui.](#)

3) FATTURAZIONE ELETTRONICA - Le precisazioni del Garante Privacy - Con parere n. 133 del 9 luglio 2020, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata in merito allo **schema di provvedimento proposto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate**, concernente regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni.

Il parere del Garante non riguarda l'istituto della fattura elettronica ma le innovazioni con le quali il legislatore - e, conseguentemente, l'Agenzia delle entrate - ha esteso l'utilizzo, a fini di controllo, di ulteriori dati ricavati dalle fatture elettroniche, non fiscalmente rilevanti.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

4) IMPORTAZIONE DISPOSITIVI MEDICI - Esenti da dazi e IVA fino al 31 ottobre 2020- Con un comunicato del 23 luglio 2020, la Commissione europea ha reso noto di aver deciso di **estendere l'esenzione temporanea** dai **dazi doganali** e dall'**IVA** sull'importazione di dispositivi medici e dispositivi di protezione da Paesi terzi.

Pertanto, la durata di questa misura di soccorso sarà prorogata di 3 mesi, ossia **fino al 31 ottobre 2020**.

La previsione è dettata dal fatto che ancora il numero di casi di Coronavirus negli Stati membri rappresenta un rischio per la salute pubblica e gli Stati membri ancora segnalano la carenza di dispositivi medici.

5) STARTUP INNOVATIVE - I dati al 30 giugno 2020 - È online la nuova edizione del **report di monitoraggio trimestrale** dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative.

Il rapporto, che presenta **dati aggiornati al 30 giugno 2020**, offre una vasta panoramica sul mondo delle startup, a quasi otto anni dalla loro introduzione, avvenuta nel mese di ottobre del 2012.

Al 30 giugno 2020 le start up sono 11.496, il 3,1% di tutte le società di capitali di recente costituzione.

La **Lombardia** ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,3%). La sola provincia di Milano, con 2.254, rappresenta il 19,6% della popolazione, più di qualsiasi altra regione. Solo il **Lazio** supera quota mille, in gran parte localizzate a Roma (1.178, 10,2% nazionale).

Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese innovative è il **Trentino-Alto Adige**, dove circa il 5,4% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

6) EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - Nuova circolare congiunta Interno-Lavoro - A 20 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione, è stata emanata una nuova circolare esplicativa sulla procedura di emersione di rapporti di lavoro disciplinata dal **decreto interministeriale del 27 maggio 2020**.

Con la **circolare del 24 luglio 2020, Prot. 0002399**, che fa seguito alle circolari del 30 maggio e del 5 giugno scorsi, i Ministeri dell'Interno e del Lavoro e della Politiche Sociali forniscono ulteriori chiarimenti su diversi aspetti della procedura di regolarizzazione in corso.

Ricordiamo che è possibile presentare le domande di regolarizzazione fino al 15 agosto esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del 24 luglio 2020 clicca qui.](#)

7) REGOLAMENTO INTERMEDIARI – In pubblica consultazione i requisiti di conoscenza e competenza del personale - La CONSOB comunica che il 23 luglio scorso ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di modifiche al **"Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari"**.

Lo scopo è trasporre in ambito domestico la regolamentazione europea, introducendo norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II e dagli Orientamenti Esma/2015/1886.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire **entro il 21 settembre 2020** on-line per il tramite del SIPE (Sistema Integrato Per l'Esterno).

LINK:

[Per accedere al documento in consultazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per partecipare alla consultazione e inviare le eventuali osservazioni clicca qui.](#)

8) ELENCO DELLE SOCIETA' SCIENTIFICHE E DELLE ASSOCIAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - Avvio alla procedura di aggiornamento - Con l'Avviso del 28 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, il Ministero della salute ha reso noto di aver dato avvio alla procedura di aggiornamento biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

Dal 29 luglio al 27 ottobre, possono presentare istanza di iscrizione all'elenco le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 agosto 2017 e alla nota di chiarimenti del 23 ottobre 2017.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) BONUS MOBILITA' – Attenzione alle App ingannevoli - Il Ministero dell'Ambiente ha informato sul proprio sito tramite una nota che la domanda per il **bonus bici** dovrà essere fatta utilizzando il sito del Dicastero. Il Ministero dell'Ambiente invita chi intende avvalersi del bonus mobilità 2020 a diffidare da applicazioni web oggi attive e che possono trarre in inganno, perché **l'unico canale per ottenere il bonus sarà quello attivato dal ministero dell'ambiente sul sito proprio sito istituzionale.**

È stata infatti segnalata – avverte il Ministero - la presenza di applicazioni su "Bonus mobilità 2020" scaricabili dalle piattaforme più diffuse.

Quando sarà disponibile l'applicazione istituzionale sul sito del Ministero dell'Ambiente, l'opinione pubblica sarà informata con ampio anticipo in modo da poter richiedere il bonus nella massima trasparenza e con indicazioni chiare su tutta la documentazione necessaria.

Il Ministero segnalerà alle autorità competenti applicazioni che possano ingenerare confusione fra gli utenti sulle modalità e le procedure per ottenere il bonus.

Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno stabilito che il documento da produrre per ottenere il bonus è lo **scontrino "parlante"**. Quella ricevuta cioè che riporta codice fiscale e tipo di prodotto acquistato.

Per il Decreto attuativo serve ancora:

- l'ok del Garante della privacy;
- la vidimazione finale del testo da parte del Ministero dell'Economia e della Conferenza Unificata;
- e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale verosimilmente entro dieci giorni..

Per la realizzazione del portale, bisognerà ancora attendere.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10) IMPORTAZIONI - Esenzione dai dazi e dall'IVA fino al 31 ottobre - In ragione del perdurare dello stato di emergenza, la Commissione Europea ha ritenuto necessario prorogare la validità della misura agevolativa già introdotta con la Decisione UE n. 491/2020 recando una modifica alla norma, mediante pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L241 del 27 luglio, della **Decisione UE n. 1101/2020, della Commissione del 23 luglio 2020.**

Di conseguenza, l'Agenzia delle Dogane, con la **determinazione n. 262063 del 28 luglio 2020**, ha disposto l'estensione dell'efficacia temporale delle esenzioni dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, **ammettendo al beneficio anche le operazioni di importazione effettuate fino al 31 ottobre 2020.**

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione dell'Agenzia delle Dogane clicca qui.](#)

11) CREDITO E LIQUIDITA' PER FAMIGLIE E IMPRESE - 910.121 le richieste pervenute al Fondo di Garanzia - In un comunicato stampa del 29 luglio 2020, il Ministero dello sviluppo economico presenta i risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force per l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE.

Si confermano su volumi elevati, pari a 2,7 milioni per un valore di circa **295 miliardi di euro**, le domande di **adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 910 mila le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari** per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di SACE sono state **concesse garanzie per 10,5 miliardi di euro, su 312 richieste ricevute.**

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

12) VINO ACETO E OLIO - Produzione e commercializzazione - Regime IVA speciale per i produttori agricoli - Quanto alle attività di produzione e commercializzazione di **vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie**, effettuate dai produttori agricoli, con riferimento ai profili Iva, si prevede un **regime IVA speciale**, consistente nella detrazione forfettizzata dell'IVA assolta sugli acquisti, determinata applicando le "percentuali di compensazione" stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 228 del 28 luglio 2020.**

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 228/2020 clicca qui.](#)

13) Il Consiglio dei Ministri n. 59 del 29 luglio 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Il testo **proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020**, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.

Il Consiglio ha anche approvato un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – **legge europea 2019-2020.**

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

14) Nozione di "mercato regolamentato" - In consultazione la bozza di circolare dell'Agenzia Entrate - In diverse norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi è contenuto il riferimento ai "mercati regolamentati".

Tenuto conto dell'evoluzione dei mercati finanziari nel corso degli anni e della nascita dei "sistemi multilaterali di negoziazione" – precisa l'Agenzia delle Entrate - i chiarimenti forniti nei precedenti documenti di prassi risultano anacronistici e, conseguentemente, sono emerse nell'ambito dell'attività di consulenza diverse questioni alle quali si intende fornire le soluzioni con il documento di prassi oggetto della consultazione pubblica.

Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di circolare sulla "Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi" ed invita gli operatori interessati ad inviare osservazioni e commenti all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it **entro il 14 settembre 2020.**

I contributi inviati saranno utili per la stesura della circolare definitiva.

LINK:

[Per accedere al documento in consultazione clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... DA QUASI 10 ANNI E' A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE IL PORTALE NAZIONALE DELL'ETICHETTATURA E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE ?

Dal 5 dicembre 2009, è a disposizione delle imprese il **Portale nazionale dell'etichettatura** un nuovo strumento completamente digitale che fornisce un supporto per la **creazione e l'aggiornamento dell'etichetta alimentare**.

Il Portale è realizzato dalla **Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico**, sotto l'egida di **Unioncamere** e con la collaborazione, ad oggi, di **30 enti camerali** che mettono a disposizione delle proprie imprese contenuti personalizzati, come schede di prodotti tipici o più rappresentativi.

Ciascun ente opera, nell'ambito del portale, sulla base di un flusso operativo personalizzato secondo modalità concordate con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, che consente di monitorare i quesiti in tutti i passaggi, operativi e amministrativi.

Per accedere al Portale dell'Etichettatura Alimentare le **imprese che operano nel settore agroalimentare** devono effettuare una **registrazione**, a seguito della quale potranno poi accedere alla loro area riservata per inserire i quesiti e usufruire delle future funzionalità.

Le risposte ai quesiti vengono inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti.

Per le imprese registrate al Portale è possibile utilizzare la funzionalità **"Crea la tua etichetta"** che consente alle aziende di esercitarsi a creare le proprie etichette utilizzando un modello predefinito, ma non precompilato.

L'impresa deve infatti scrivere le indicazioni così come richiesto dalla normativa, come per esempio riportare il termine "Ingredienti" e prestare attenzione al "TMC/data di scadenza", al lotto, alla dichiarazione nutrizionale.

Il fac-simile dell'etichetta creata può quindi essere inoltrata allo Sportello Etichettatura per richiedere un commento.

L'impresa che richiede un quesito o inoltra un'etichetta al Portale, se risiede nel territorio in cui esiste lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, può usufruire del servizio secondo le modalità previste dall'ente che ha aderito al progetto. In altre province dove non è presente lo Sportello, il servizio è comunque disponibile a pagamento, a costo orario.

DAL 30 GIUGNO 2020 IL PORTALE NAZIONALE DELL'ETICHETTATURA SI E' ESTESO ANCHE ALLE IMPRESE NON ALIMENTARI

Il **Portale Etichettatura e sicurezza prodotti**, che finora ha fornito un supporto per la creazione e l'aggiornamento dell'etichetta alimentare, grazie alla collaborazione con **DINTEC – Consorzio per l'innovazione Tecnologica** si arricchisce di nuovi contenuti ed offre un servizio completo a disposizione di **tutte le imprese alimentari e non alimentari**.

Grazie a questo strumento, le imprese possono ora trovare non solo indicazioni sulla normativa legata all'etichettatura degli alimenti, con esempi di etichette e relative FAQ, ma ora anche **su prodotti di largo consumo come elettrodomestici, giocattoli o articoli del settore moda**.

*"Ampliare ai prodotti non alimentari il servizio erogato attraverso il portale – dichiara **Massimo Guasconi**, presidente di DINTEC – consente di valorizzare il ruolo e le competenze delle Camere di commercio a presidio dei temi relativi alla regolazione del mercato, fornendo un supporto concreto alle imprese per aiutarle ad operare in modo trasparente e concorrenziale sul mercato innalzando, al contempo, il livello di salute e sicurezza per i consumatori".*

A partire **dal 30 giugno 2020** le Camere di commercio potranno, dunque, avvalersi anche del contributo tecnico di DINTEC nell'evasione dei quesiti inerenti all'etichettatura dei prodotti di largo

consumo non alimentari, adottando le medesime modalità operative previste per i prodotti alimentari, ma beneficiando di una task force di esperti e di competenze più ampie, a servizio loro e delle imprese. Il portale è accessibile a tutti, compresi i consumatori che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi "orizzontali" di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all'esperienza di tutti gli Sportelli.

Ricordiamo che **"DINTEC - Consorzio per l'innovazione tecnologica"**, è una società consortile tra Unioncamere, Camere di commercio ed Enea.

I Servizi di DINTEC sono diretti principalmente ai **Soci del Sistema Camerale** (Unioni Regionali e Camere di commercio) e, in parte, alle imprese con particolare riferimento alle **micro, piccole e medie** realtà che operano nelle filiere più caratterizzanti del Made in Italy.

Con un'esperienza di oltre 25 anni sulle tematiche dell'**innovazione tecnologica**, della **qualificazione dei prodotti** e dell'applicazione della **normativa tecnica**, DINTEC è diventata il punto di riferimento del Sistema Camerale per accompagnare le imprese nella individuazione degli strumenti più adeguati per creare valore e rendere più competitivo il proprio business.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di DINTEC clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 20 al 31 Luglio 2020)**

1) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 31 marzo 2020, n. 78: Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'interno - Decreto 16 luglio 2020: Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19. (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 26 maggio 2020: Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design. (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'interno - Decreto 10 luglio 2020: Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere

musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della salute - Decreto 2 agosto 2019: Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Autorità Nazionale Anticorruzione - Regolamento 1 luglio 2020: Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

7) ISTAT - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 25 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

8) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 12 maggio 2020: Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 27 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

10) Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84: Attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 20 al 31 Luglio 2020)**

1) Regolamento (UE) 2020/1058 della Commissione del 27 aprile 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda l'introduzione di due nuove classi di sistemi aeromobili senza equipaggio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 232 del 20 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020 che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 234 del 21 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1101 della Commissione del 23 luglio 2020 recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 242 del 27 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

4) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 242 del 28 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1121 della Commissione del 29 luglio 2020 relativo alla raccolta e alla condivisione delle statistiche relative agli utenti e dei riscontri degli utenti sui servizi dello sportello digitale unico a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 245 del 30 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

6) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1127 del Consiglio del 30 luglio 2020 che modifica la decisione (PESC) 2019/797, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 246 del 30 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

7) Regolamento (UE) 2020/1054 della Commissione Parlamento e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 31 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

8) Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 31 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

9) Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 31 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

10) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 31 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie, iscriviti al nostro canale TELEGRAM



[Tuttocamere](#)

Il Cancelliere OTTO VON BISMARCK, scherzando ma non troppo, amava ricordare che:

**“Meno le persone fanno
di come vengono fatte
le salsicce e le leggi
e meglio dormono di notte.”**

Uguale a dire:

**Se vi piacciono le salsicce e le leggi
non chiedetevi come sono fatte !**